

Gazzetta ufficiale

C 341

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

58° anno

16 ottobre 2015

Sommario

II Comunicazioni

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 341/01	Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale	1
2015/C 341/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7727 — Colony/AXA/Groupe Data 4) ⁽¹⁾	3
2015/C 341/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7773 — KKR/SoftwareONE) ⁽¹⁾	3

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2015/C 341/04	Decisione del Consiglio, del 13 ottobre 2015, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale	4
---------------	---	---

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Commissione europea

2015/C 341/05	Tassi di cambio dell'euro	9
2015/C 341/06	Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 3 giugno 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV — Relatore: Italia	10
2015/C 341/07	Relazione finale del consigliere-auditore — PRSfM/STIM/GEMA/JV (M.6800)	12
2015/C 341/08	Sintesi della decisione della Commissione, del 16 giugno 2015, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV) [notificata con il numero C(2015)4061]	13

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2015/C 341/09	Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)	19
---------------	---	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 341/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7737 — Honeywell/Elster) ⁽¹⁾	23
---------------	---	----

ALTRI ATTI

Commissione europea

2015/C 341/11	Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio	24
---------------	---	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

*(Comunicazioni)*COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, relativa alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale

(2015/C 341/01)

Un'informazione tariffaria vincolante cessa di essere valida dalla data odierna qualora divenga incompatibile con l'interpretazione della nomenclatura doganale a seguito delle seguenti misure tariffarie internazionali:

Modifiche alle note esplicative del sistema armonizzato e alla raccolta dei pareri di classificazione approvate dal Consiglio di cooperazione doganale (documento CCD NC2116 — relazione della 55ª riunione del comitato SA):

MODIFICHE ALLE NOTE ESPLICATIVE AI SENSI DELLA PROCEDURA PREVISTA DALL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE DEL SISTEMA ARMONIZZATO E PARERI DI CLASSIFICAZIONE APPROVATI DAL COMITATO S.A DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLE DOGANE

(55ª RIUNIONE DEL CSA DI MARZO 2015)

DOC. NC2116

Modifiche alle note esplicative della nomenclatura allegata alla convenzione SA

29.30	R/8
25.01	R/25
30.02	R/9
33.07	R/25
35.06	R/10
Capitolo 39 Considerazioni generali — Allegato	R/10
61.10	R/24

Pareri di classificazione approvati dal comitato SA

1511.90/1-2	R/11
1904.10/1	R/12
2007.99/1	R/13
2106.90/30-31	R/14
2309.90/7	R/15
3701.30/1	R/16
6102.30/1	R/17
6210.50/1	R/17
6307.90/6	R/18

8528.51/5	R/19
8541.40/1	R/20
8704.21/3	R/21
8711.50/1	R/22
9019.10/2	R/23

Le informazioni relative al contenuto di queste disposizioni possono essere richieste presso la direzione generale della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione europea (rue de la Loi/Wetstraat 200, 1049 Bruxelles, Belgio) oppure consultando il sito Internet di questa direzione generale al seguente indirizzo:

http://ec.europa.eu/comm/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/harmonised_system/index_en.htm

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7727 — Colony/AXA/Groupe Data 4)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 341/02)

Il 7 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7727. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.7773 — KKR/SoftwareONE)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 341/03)

Il 7 ottobre 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7773. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 ottobre 2015

relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

(2015/C 341/04)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75,

visti gli elenchi delle candidature presentati al Consiglio dai governi degli Stati membri,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 883/2004 ha istituito il comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
- (2) Con le decisioni del 21 ottobre 2010 ⁽²⁾ e del 7 marzo 2011 ⁽³⁾ il Consiglio ha nominato i membri titolari e i membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per il periodo dal 20 ottobre 2010 al 19 Ottobre 2015.
- (3) Il mandato degli attuali membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nominato ai sensi delle suddette decisioni del Consiglio scade il 19 ottobre 2015. I membri titolari e i membri supplenti di tale comitato dovrebbero pertanto essere nominati con effetto dal 20 ottobre 2015.
- (4) Il regolamento (CE) n. 883/2004 non specifica la durata del mandato dei membri titolari e dei membri supplenti. Nella decisione relativa alla loro nomina il Consiglio dovrebbe quindi stabilirne la durata. Per evitare inutili oneri amministrativi, la durata del mandato dovrebbe essere sufficientemente lunga, tenendo conto del fatto che i comitati consultivi di questo tipo sono soliti riunirsi soltanto una o due volte l'anno. Un mandato della durata di cinque anni eviterebbe rinnovi eccessivamente frequenti di tutti i membri del comitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati membri titolari e membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per il periodo che va dal 20 ottobre 2015 al 19 ottobre 2020:

⁽¹⁾ GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1.⁽²⁾ Decisione del Consiglio, del 21 ottobre 2010, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU C 290 del 27.10.2010, pag. 5).⁽³⁾ Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, relativa alla nomina dei membri titolari e dei membri supplenti del comitato consultivo per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per l'Irlanda, la Francia e i Paesi Bassi (GU C 83 del 17.3.2011, pag. 3).

I. RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. Marc MORSA	Sig. Marc Van DAMME
Bulgaria	Sig.ra Eva TOSHEVA	Sig.ra Gergana YANKOVA
Repubblica ceca	Sig. Jiří BAUER	Sig.ra Gabriela PIKOROVÁ
Danimarca		
Germania	Sig. Helmut WEBER	Sig.ra Moira KETTNER
Estonia	Sig.ra Leili ZAGLMAYER	Sig.ra Katerin PEÄRNBERG
Irlanda	Sig.ra Mary O'SULLIVAN	Sig. Kieran LEA
Grecia	Sig.ra Anna RIZOU	Sig.ra Vasiliki MAMMONA
Croazia	Sig.ra Sandra FRANKIĆ	Sig.ra Snježana BALOKOVIĆ
Spagna	Sig.ra Ainhoa LÓPEZ DE GOICOECHEA URZAINQUI	Sig.ra Irene GOZALBO LÓPEZ
Francia	Sig.ra Séverine SALGADO	Sig. François BRILLANCEAU
Italia	Sig.ra Maria Grazia CATALDI	Sig. Marco Giovanni MARINO
Cipro	Sig. George IERIDES	Sig. Sotiris STRATIS
Lettonia	Sig.ra Jana MUIŽNIECE	Sig. Ēriks MIKĪTIS
Lituania	Sig.ra Mariana ŽIUKIENĖ	Sig.ra Irena MARTINKUTĖ
Lussemburgo	Sig. Claude EWEN	Sig.ra Karin MANDERSCHIED
Ungheria	Sig.ra Réka KOVÁCS	Sig.ra Zsófia TÓTH
Malta	Sig. Malcolm SCICLUNA	Sig.ra Michelle GALEA
Paesi Bassi	Sig.ra Anje VRIJ	Sig. Willem DE HAAN
Austria	Sig. Manfred PÖRTL	Sig. Heinz WITTMANN
Polonia	Sig. Robert WÓJCIK	Sig.ra Elżbieta TOMASZEWSKA
Portogallo	Sig. José CID PROENÇA	Sig.ra Elisabete SILVEIRA
Romania	Sig.ra Adriana STOINEA	Sig. Costin ILIUȚĂ
Slovenia	Sig. Bojan KRAUT	Sig.ra Metka LOGAR
Slovacchia	Sig. Jaroslav KOVÁČ	Sig.ra Lucia MAHĎÁKOVÁ
Finlandia	Sig.ra Mira SALOHEIMO	Sig.ra Susanna GRIMM-VIKMAN
Svezia	Sig.ra Johanna MÖLLERBERG	Sig. Kent LARSSON
Regno Unito	Sig.ra Lindsay ROOME	Sig.ra Lindsay FULLARTON

II. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig. Koen MEESTERS	Sig.ra Anne PANNEELS
Bulgaria	Sig.ra Assia GONEVA	Sig.ra Velichka MIKOVA
Repubblica ceca	Sig.ra Hana POPELKOVÁ	Sig. Vít SAMEK
Danimarca		
Germania	Sig. Robert NAZAREK	Sig. Bertold BRÜCHER
Estonia	Sig.ra Kaja TOOMASALU	Sig.ra Elina REEDI
Irlanda	Sig. Eamon DEVOY	
Grecia	Sig. Evaggelos MOUTAFIS	Sig. Nikos KOSTOPOULOS
Croazia	Sig.ra PETRA ŠPRAJAČEK	
Spagna	Sig.ra Ana Maria CORRAL JUAN	Sig. Carlos BRAVO FERNÁNDEZ
Francia	Sig. Pierre-Yves CHANU	Sig. Abdou ALI MOHAMED
Italia	Sig. Fabio PORCELLI	Sig. Francesco CAGNASSO
Cipro		
Lettonia	Sig.ra Ruta PORNIECE	Sig.ra Mārtiņš PUŽULS
Lituania	Sig.ra Jovita PRETZSCH	Sig.ra Danutė ŠLIONSKIENĖ
Lussemburgo	Sig. Carlos PEREIRA	Sig. Vincent JACQUET
Ungheria	Sig. Andrea VARGA	Sig.ra Judith HAMBURG
Malta	Sig. Robert BORG	Sig. Josef VELLA
Paesi Bassi	Sig. S.R. BONTJE	Sig. R.A.M. BLAAKMAN
Austria	Sig.ra Martina THOMASBERGER	Sig.ra Dinah DJALINOUS-GLATZ
Polonia	Sig. Michał MENES	Sig. Tomasz JASIŃSKI
Portogallo	Sig.ra Aida Carla BATISTA MORAIS	Sig.ra Ana Cecília SENA SIMÕES
Romania		
Slovenia	Sig. Goran LUKIČ	Sig. Aljoša ČEČ
Slovacchia	Sig.ra Mária SVOREŇOVÁ	Sig.ra Zdena DVORANOVÁ
Finlandia	Sig.ra Pirjo VÄÄNÄNEN	Sig.ra Katarina MURTO
Svezia	Sig.ra Catharina BÄCK	Sig. Hans GIDHAGEN
Regno Unito	Sig. Richard EXELL	Sig.ra Rosa CRAWFORD

III. RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI DEI DATORI DI LAVORO

Paese	Membri titolari	Membri supplenti
Belgio	Sig.ra Monica DE JONGHE	Sig.ra Hilde THYS
Bulgaria	Sig. Rumen RADEV	Sig.ra Romyana GEORGIEVA
Repubblica ceca	Sig. Luděk MAZUCH	Sig.ra Marie ZVOLSKÁ
Danimarca		
Germania	Sig.ra Christina BREIT	Sig.ra Anne SCHOLZ
Estonia	Sig.ra Victoria METS	Sig.ra Katrin TRUVE
Irlanda	Sig.ra Lorraine PARKES	Sig.ra Jean WINTERS
Grecia	Sig. Georgios KARANIKAS	Sig.ra Rena BARDANI
Croazia	Sig.ra Nataša NOVAKOVIĆ	Sig.ra Milica JOVANOVIĆ
Spagna	Sig.ra Marina GORDÓN ORTÍZ	Sig. Jordi GARCÍA VIÑA
Francia	Sig.ra Emilie MARTINEZ	Sig. Christophe SOUPIZET
Italia	Sig.ra Paola ASTORRI	Sig. Paolo RAVAGLI
Cipro		
Lettonia	Sig.ra Ilona KIUKUCĀNE	Sig.ra Inese STEPIŅA
Lituania	Sig. Aidas VAIČIULIS	Sig.ra Dovilė BAŠKYTĖ
Lussemburgo	Sig. François ENGELS	Sig.ra Fabienne LANG
Ungheria	Sig.ra Julianna VARGA	Sig. Péter VIDA
Malta	Sig. Abigail Psaila MAMO	Sig. Joe FARRUGIA
Paesi Bassi	Sig. G. VELDHUIS	Sig. R. VAN DER WOUDE
Austria	Sig. Martin GLEITSMANN	Sig. Martin SONNTAG
Polonia	Sig. Jeremi MORDASEWICZ	Sig. Zbigniew ŻUREK
Portogallo	Sig.ra Cristina NAGY MORAIS	Sig. Nuno BERNARDO
Romania	Sig.ra Roxana PRODAN	Sig. Dorin CHIRILĂ
Slovenia	Sig. Tomaž BERNIK	Sig.ra Maja SKORUPAN
Slovacchia		
Finlandia	Sig. Mikko RÄSÄNEN	Sig.ra Miia KANNISTO
Svezia	Sig.ra Catharina BÄCK	Sig. Hans GIDHAGEN
Regno Unito	Sig.ra Rachel SMITH	

Articolo 2

Il Consiglio nominerà successivamente i membri titolari e i membri supplenti che non sono stati ancora designati.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2015

Per il Consiglio

Il presidente

J. ASSELBORN

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

15 ottobre 2015

(2015/C 341/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,1439	CAD	dollari canadesi	1,4756
JPY	yen giapponesi	135,23	HKD	dollari di Hong Kong	8,8652
DKK	corone danesi	7,4612	NZD	dollari neozelandesi	1,6683
GBP	sterline inglesi	0,73970	SGD	dollari di Singapore	1,5752
SEK	corone svedesi	9,3274	KRW	won sudcoreani	1 282,89
CHF	franchi svizzeri	1,0873	ZAR	rand sudafricani	14,9957
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,2583
NOK	corone norvegesi	9,2170	HRK	kuna croata	7,6200
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	15 389,36
CZK	corone ceche	27,084	MYR	ringgit malese	4,7166
HUF	fiorini ungheresi	309,39	PHP	peso filippino	52,341
PLN	zloty polacchi	4,2291	RUB	rublo russo	71,0735
RON	leu rumeni	4,4176	THB	baht thailandese	40,217
TRY	lire turche	3,2975	BRL	real brasiliano	4,3425
AUD	dollari australiani	1,5612	MXN	peso messicano	18,7577
			INR	rupia indiana	74,1533

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni formulato nella riunione del 3 giugno 2015 in merito a un progetto di decisione concernente il Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV

Relatore: Italia

(2015/C 341/06)

Concentrazione

1. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata costituisca una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni.
2. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione notificata preveda la costituzione di un'impresa comune che esercita stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.
3. Il comitato consultivo concorda con la Commissione nel ritenere che l'operazione notificata deve essere considerata una concentrazione di dimensione unionale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.

Definizione del mercato

4. Il comitato consultivo concorda con le definizioni dei mercati rilevanti del prodotto che la Commissione ha indicato nel progetto di decisione.

In particolare, il comitato consultivo concorda che occorre fare distinzione tra i seguenti mercati:

- a) il mercato della fornitura di servizi di gestione dei diritti d'autore agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze multiterritoriali online; e
 - b) il mercato della concessione di licenze sui diritti di edizione musicale online.
5. Il comitato consultivo concorda con la Commissione in merito alla definizione del mercato geografico per entrambi i mercati, che corrisponde al territorio del SEE.

Valutazione sotto il profilo della concorrenza

6. Per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali non coordinati, il comitato consultivo concorda con il parere della Commissione, secondo cui l'operazione proposta costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza impedendo l'ingresso e l'espansione sul mercato della fornitura dei servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali.
7. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che l'operazione proposta non costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato per la concessione di licenze sui diritti di edizione musicale online dal momento che, pur disponendo di un repertorio più vasto, l'impresa comune non acquisirebbe un maggiore potere negoziale né, di conseguenza, le piattaforme digitali sarebbero soggette a condizioni di licenza più onerose.
8. Per quanto riguarda altri effetti anticoncorrenziali, alla luce delle misure di separazione delle attività che le parti notificanti metteranno in atto e del fatto che l'operazione non influirà in modo significativo sulla situazione attuale per quanto riguarda l'aggregazione delle informazioni commercialmente sensibili, il comitato consultivo concorda sul fatto che l'operazione non costituirà un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva a causa di un maggiore scambio di informazioni commerciali sensibili.
9. Il comitato consultivo concorda sul fatto che l'operazione non darà luogo a effetti di ricaduta tra le parti notificanti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni.

Impegni

10. Il comitato consultivo concorda con la Commissione sul fatto che gli impegni definitivi proposti dalle parti notificanti il 10 aprile 2015 risolvano i problemi di concorrenza rilevati dalla Commissione sul mercato della fornitura dei servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali.
11. Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo cui, a condizione che gli impegni definitivi siano rispettati integralmente, la concentrazione notificata non dovrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.

Conclusione

Il comitato consultivo concorda con la conclusione della Commissione secondo la quale la concentrazione notificata deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni e dell'articolo 57 dell'accordo SEE.

Relazione finale del consigliere-auditore ⁽¹⁾**PRSFM/STIM/GEMA/JV****(M.6800)**

(2015/C 341/07)

1. In data 28 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione europea la notifica di un progetto di concentrazione («l'operazione proposta») in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾ («il regolamento sulle concentrazioni») e in particolare a seguito di una richiesta accolta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Con tale operazione le «parti notificanti», ovvero PRS for Music Limited (PRSFM), Föreningen Svenska Tonsättare Internationella Musikbyrå u.p.a. (STIM) e Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA), acquisiscono il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), mediante acquisto di quote.
2. Il 14 gennaio 2015 la Commissione ha adottato una decisione di avvio del procedimento a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sulle concentrazioni. In tale decisione la Commissione affermava che l'operazione proposta prevedeva la creazione di un'impresa comune a pieno titolo ai sensi del regolamento sulle concentrazioni e che ciò suscitava seri dubbi riguardo alla sua compatibilità con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE.
3. In risposta alla decisione del 14 gennaio 2015, il 28 gennaio 2015 le parti notificanti hanno presentato per iscritto i loro impegni.
4. Il periodo stabilito per la valutazione dell'operazione proposta è stato prorogato di 20 giorni lavorativi su espressa richiesta delle parti notificanti presentata il 4 febbraio 2015 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sulle concentrazioni.
5. Al fine di affrontare i problemi sul piano della concorrenza individuati dalla Commissione, il 13 marzo 2015 le parti notificanti hanno presentato una prima serie di impegni. Lo stesso giorno la Commissione ha avviato un «test di mercato» sulla base degli impegni proposti. Il 25 marzo 2015 la Commissione ne ha comunicato l'esito alle parti notificanti.
6. Le parti notificanti hanno presentato una nuova serie di impegni il 1° aprile 2015.
7. Il 10 aprile 2015 le parti notificanti hanno presentato una serie di impegni ulteriormente rivisti (gli «impegni definitivi»).
8. La Commissione non ha inviato una comunicazione delle obiezioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione ⁽³⁾. Non si è tenuta un'audizione orale ufficiale ai sensi dell'articolo 14 dello stesso regolamento.
9. Non sono pervenute richieste di essere sentiti in quanto terzi interessati nell'ambito del presente procedimento.
10. La Commissione ritiene che gli impegni definitivi sciolgano le riserve in materia di concorrenza sollevate dall'operazione proposta. Il progetto di decisione dichiara che l'operazione proposta è compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE, a condizione che siano rispettati gli impegni definitivi che il progetto di decisione rende vincolanti.
11. A norma dell'articolo 16 della decisione 2011/695/UE, il consigliere-auditore ha valutato se il progetto di decisione riguardasse esclusivamente le obiezioni su cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi ed è giunto ad una conclusione positiva.
12. Nel complesso il consigliere-auditore ritiene che, nell'ambito del procedimento in questione, l'esercizio effettivo dei diritti procedurali sia stato rispettato.

Bruxelles, 8 giugno 2015

Joos STRAGIER

⁽¹⁾ Redatta ai sensi degli articoli 16 e 17 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GU L 275 del 20.10.2011, pag. 29) («la decisione 2011/695/UE»).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 133 del 30.4.2004, pag. 1).

Sintesi della decisione della Commissione**del 16 giugno 2015****che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE****(Caso M.6800 — PRSfM/STIM/GEMA/JV)**

[notificata con il numero C(2015)4061]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(2015/C 341/08)

Il 16 giugno 2015 la Commissione ha adottato una decisione in un caso di concentrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ⁽¹⁾, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nella lingua facente fede per il caso in oggetto è disponibile, eventualmente in una versione provvisoria, sul sito Internet della direzione generale della Concorrenza, all'indirizzo: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html.

I. LE PARTI

- (1) PRS for Music Limited («PRSfM», Regno Unito), Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå («STIM», Svezia) e Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte («GEMA», Germania) sono organismi di gestione collettiva, anche noti come società di *collecting*.

II. L'OPERAZIONE

- (2) In data 28 novembre 2014 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (il «regolamento sulle concentrazioni»). Con tale operazione le imprese PRSfM, STIM e GEMA (le «parti notificanti»), acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di una società di nuova costituzione che si configura come impresa comune («JV»), mediante acquisto di quote. La concentrazione è stata notificata alla Commissione a seguito di un rinvio su richiesta delle parti notificanti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento sulle concentrazioni.

III. SINTESI

- (3) PRSfM, STIM e GEMA sono organismi di gestione collettiva che concedono in licenza diritti d'autore su canzoni e altre opere musicali (in appresso il termine «canzoni» sarà utilizzato per designare entrambe le categorie). Le parti notificanti intendono creare un'impresa comune che si occupi della concessione di licenze musicali multiterritoriali per l'uso online e offra servizi di gestione dei diritti d'autore.
- (4) Se da un lato l'operazione non sembra costituire un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato della concessione di licenze online, dall'altro la decisione conclude che l'operazione potrebbe ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato dei servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» (*option 3 publishers*) ⁽²⁾ in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali.
- (5) Per sciogliere tali riserve, le parti notificanti hanno presentato gli impegni seguenti.
- (6) PRSfM si è impegnata a non esercitare il suo controllo sui diritti di esecuzione che gestisce per obbligare gli editori «opzione 3» o i loro fornitori di servizi ad acquistare servizi di gestione dei diritti d'autore dall'impresa comune. L'impresa comune consentirà agli altri organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» di scegliere quali servizi di gestione dei diritti d'autore utilizzare.
- (7) L'impresa comune offrirà agli organismi di gestione collettiva servizi fondamentali di gestione dei diritti d'autore a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie rispetto alle condizioni offerte alle società madri PRSfM, STIM e GEMA. L'impresa comune consentirà agli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore che utilizzano la sua banca dati sui diritti d'autore di passare più facilmente a un altro fornitore di servizi di banche dati. Gli organismi di gestione collettiva possono recedere dal contratto con l'impresa comune in qualsiasi momento.
- (8) L'impresa comune si è impegnata a non sottoscrivere contratti di esclusiva con i suoi clienti per la fornitura di servizi di gestione dei diritti d'autore, benché questa possibilità esista per i servizi di back-office.
- (9) Alla luce di tali impegni, la Commissione ha concluso che l'operazione proposta non comporterebbe più problemi sotto il profilo della concorrenza, dato che la decisione è subordinata al pieno rispetto degli impegni.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Per una descrizione delle attività degli editori «opzione 3» si rimanda ai punti 16 e 17.

IV. RELAZIONE

A. Contesto dell'operazione

1. I diversi tipi di diritti d'autore

- (10) La concessione di licenze musicali riguarda diversi tipi di diritti d'autore e gli organismi di gestione collettiva ne gestiscono solo alcuni. Una prima categoria è costituita dai diritti di registrazione, che tutelano la versione registrata di una canzone. Questi diritti sono di proprietà degli esecutori (coloro la cui prestazione vocale o musicale è stata registrata) o delle case discografiche (le società che incidono e vendono musica). I diritti di registrazione sono concessi in licenza direttamente dalle case discografiche e non sono in discussione nel caso in oggetto. Una seconda categoria è costituita dai diritti sulle canzoni vere e proprie, che tutelano la composizione e il testo. Tali diritti sono inizialmente detenuti dagli autori della canzone, ossia coloro che compongono la musica e scrivono il testo.
- (11) Esistono diversi tipi di diritti sulle canzoni ma ai fini del presente caso sono pertinenti soltanto i diritti online. I diritti online consistono in una combinazione di due tipi di diritti: i diritti di riproduzione meccanica e i diritti di esecuzione per l'uso online. Il diritto di esecuzione (di proprietà dell'autore) è il diritto di comunicare la canzone al pubblico, e comprende il diritto di mettere la canzone a disposizione del pubblico. Il diritto di riproduzione meccanica è il diritto di riprodurre una canzone.
- (12) Gli organismi di gestione collettiva concedono in licenza solo diritti sulle canzoni e non diritti di registrazione. Gli autori preferiscono trasferire i propri diritti di esecuzione e di riproduzione meccanica agli organismi di gestione collettiva, perché se dovessero occuparsi personalmente di concedere in licenza i propri diritti d'autore dovrebbero effettuare centinaia di operazioni. Gli organismi di gestione collettiva raggruppano i diritti di un gran numero di autori e li concedono in licenza collettivamente. L'intero pacchetto dei diritti che un organismo di gestione collettiva concede in licenza in questo modo costituisce il suo repertorio. Dopo aver concesso in licenza i diritti, gli organismi di gestione collettiva ne monitorano l'uso e riscuotono le royalty corrispondenti, vale a dire il compenso dovuto all'autore per l'utilizzo della sua canzone. Gli organismi di gestione collettiva versano le royalty agli autori trattenendo una commissione per il loro lavoro.
- (13) I diritti d'autore possono essere concessi in licenza per diversi scopi. Il caso di specie riguarda la concessione di licenze su diritti d'autore per l'uso online, meglio note anche come licenze online. Le piattaforme di musica online come Spotify, Deezer e iTunes devono acquistare licenze online per offrire musica ai loro utenti. La licenza deve includere sia i diritti di riproduzione meccanica che i diritti di esecuzione delle canzoni.
- (14) La licenza sui diritti d'autore può essere concessa a un singolo paese (licenza monoterritoriale) o a più paesi (licenza multiterritoriale).
2. *Il ruolo degli organismi di gestione collettiva in qualità di licenzianti, la frammentazione del repertorio e la direttiva sugli organismi di gestione collettiva*
- (15) Tradizionalmente gli organismi di gestione collettiva concedevano in licenza sia diritti di riproduzione meccanica che diritti di esecuzione per lo sfruttamento su piattaforme online, ciascuno per il proprio paese. Tuttavia, grazie agli accordi con altri organismi di gestione collettiva, i cosiddetti accordi di rappresentanza reciproca, ogni organismo poteva concedere in licenza il repertorio degli altri organismi di gestione collettiva. In questo modo ciascun organismo poteva concedere licenze sul repertorio mondiale ma esclusivamente all'interno del territorio di sua competenza. Pertanto, per operare nell'intero territorio del SEE, le piattaforme online dovevano ottenere una licenza da parte di tutti gli organismi di gestione collettiva del SEE.
- (16) Nell'ultimo decennio questo sistema consolidato è cambiato sotto due aspetti fondamentali. Innanzitutto, alcuni organismi di gestione collettiva hanno iniziato a concedere licenze multiterritoriali sul loro repertorio, ovvero licenze che potevano essere usate non solo nel loro paese, ma anche in altri paesi del SEE. Gli organismi di gestione collettiva in questione hanno quindi smesso di conferire agli altri organismi un mandato illimitato per concedere in licenza il loro repertorio per l'uso online nei paesi coperti dalla licenza multiterritoriale.
- (17) In secondo luogo, alcuni diritti di riproduzione meccanica sono stati eliminati dal repertorio degli organismi di gestione collettiva. In particolare, gli organismi di gestione collettiva hanno perso il diritto di concedere licenze online per una parte consistente dei diritti di riproduzione meccanica del repertorio angloamericano, vale a dire le canzoni di autori registrate con organismi di gestione collettiva nel Regno Unito, in Irlanda, negli Stati Uniti e in altri paesi anglofoni. Nei paesi anglofoni gli autori hanno di norma sempre affidato i loro diritti di riproduzione meccanica agli editori musicali, ovvero le società che li assistono nella creazione di canzoni, ottenendo un compenso per l'utilizzo delle loro canzoni. Avendo ottenuto i diritti di riproduzione meccanica mediante cessione, gli editori erano in grado di revocare i loro diritti di riproduzione meccanica dal sistema di gestione collettiva e di concederli direttamente in licenza. Per quanto riguarda i repertori di musica non angloamericana, gli autori non hanno di norma mai ceduto i loro diritti di riproduzione meccanica agli editori, ma li hanno depositati presso un organismo di gestione collettiva.

- (18) Gli editori che hanno revocato i loro diritti di riproduzione meccanica online dai repertori degli organismi di gestione collettiva sono chiamati «editori opzione 3». Tale appellativo proviene dalla valutazione d'impatto che ha preceduto la raccomandazione della Commissione del 2005 relativa alla gestione collettiva transfrontaliera dei diritti d'autore per l'uso online, nella quale la Commissione raccomanda tra l'altro che gli editori abbiano la facoltà di revocare i loro diritti online e di trasferirne la gestione multiterritoriale a un altro organismo di gestione collettiva di loro scelta. Gli attuali editori «opzione 3» comprendono tutti i principali editori e alcuni piccoli editori. Di norma gli editori «opzione 3» concedono in licenza il loro repertorio su base multiterritoriale, in cooperazione con uno o più organismi di gestione collettiva che agiscono in qualità di agenti o fornitori di servizi. Gli editori «opzione 3» possono scegliere di revocare i diritti di riproduzione meccanica solo per l'uso online e non per quello offline.
- (19) I due sviluppi appena descritti, ovvero la revoca dei diritti di riproduzione meccanica del repertorio angloamericano da parte degli editori «opzione 3» e la tendenza alla concessione di licenze multiterritoriali da parte solo di alcuni organismi di gestione collettiva, hanno reso difficile l'ottenimento delle licenze necessarie per le piattaforme online, le quali si sono quindi trovate non solo a dover ottenere licenze da tutti gli organismi di gestione collettiva ma anche a rivolgersi agli editori «opzione 3» per un certo numero di licenze aggiuntive. Anche i sistemi di gestione e trattamento delle licenze degli organismi di gestione collettiva sono stati messi in difficoltà, poiché la frammentazione del repertorio ha reso più complesso il calcolo accurato delle royalty dovute.
- (20) In questa situazione l'UE è di recente intervenuta adottando la direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno (la direttiva sugli organismi di gestione collettiva). Detta direttiva è stata adottata a febbraio 2014 e stabilisce un quadro per promuovere l'aggregazione di diversi repertori musicali per la concessione di licenze multiterritoriali online da parte di organismi di gestione collettiva. Gli organismi di gestione collettiva che optano per la concessione di licenze multiterritoriali devono tuttavia rispettare una serie di requisiti specifici contenuti nella succitata direttiva.

3. *Il ruolo degli organismi di gestione collettiva nell'offerta di servizi di gestione dei diritti d'autore agli editori «opzione 3» e ad altri organismi di gestione collettiva*

- (21) Come indicato, gli editori «opzione 3» concedono essi stessi in licenza i loro diritti di riproduzione meccanica in tutto il SEE. Questa attività di concessione di licenze multiterritoriali online implica la negoziazione delle licenze, il controllo dell'utilizzo che ne viene fatto, il calcolo delle royalty dovute e la riscossione dei pagamenti dalle piattaforme online in base alle canzoni riprodotte. Gli editori «opzione 3» attualmente ricorrono agli organismi di gestione collettiva per questo servizio. I servizi forniti dagli organismi di gestione collettiva agli editori «opzione 3» in relazione alle loro attività di concessione di licenze di diritti d'autore sono chiamati servizi di gestione dei diritti d'autore. Affinché gli organismi di gestione collettiva possano fornire tali servizi, gli editori «opzione 3» si rivolgono agli organismi di gestione collettiva in qualità di fornitori di servizi o agenti. Gli organismi di gestione collettiva si occupano quindi di negoziare l'accordo di licenza con le piattaforme online, anche se le condizioni di concessione devono essere approvate dagli editori «opzione 3». Gli organismi di gestione collettiva possono anche fornire servizi di gestione dei diritti d'autore ad altri organismi di gestione collettiva. Ad esempio, un organismo di gestione collettiva può decidere di non dotarsi degli strumenti necessari per la concessione di licenze multiterritoriali e di chiedere invece a un altro organismo di gestione collettiva di agire per suo conto.

4. *L'impresa comune*

- (22) L'impresa comune che le parti notificanti intendono creare avrà due funzioni principali. In primo luogo l'impresa comune concederà licenze multiterritoriali online sui repertori combinati di PRSfM, STIM e GEMA alle piattaforme online che operano in più di un paese, ovvero alle piattaforme online multiterritoriali. Secondo le parti notificanti, l'impresa comune è una risposta diretta alla direttiva sugli organismi di gestione collettiva, poiché proprio la direttiva promuove l'aggregazione dei repertori ai fini della concessione di licenze multiterritoriali online.
- (23) In secondo luogo, l'impresa comune offrirà servizi di gestione dei diritti d'autore agli editori «opzione 3» e ad altri organismi di gestione collettiva.

B. Mercato del prodotto e mercato geografico rilevanti

1. *Mercato dei servizi di gestione dei diritti d'autore prestati agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali*
- (24) L'impresa comune fornirà servizi di gestione dei diritti d'autore agli editori «opzione 3» e agli organismi di gestione collettiva in relazione alle licenze transazionali⁽¹⁾ multiterritoriali. Dal momento che la gestione di licenze transazionali multiterritoriali è più complessa della gestione di licenze monoterritoriali (licenze *blanket*), la Commissione ritiene che il mercato del prodotto rilevante sia il mercato della fornitura di servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» con riguardo alle licenze transazionali multiterritoriali.

⁽¹⁾ L'importo dovuto per una licenza transazionale è calcolato sulla base di ogni singola trasmissione o scaricamento di una canzone.

(25) La Commissione ritiene che la portata di tale mercato corrisponda al territorio del SEE.

2. *Il mercato delle licenze online*

(26) L'impresa comune concederà licenze per i diritti online su canzoni a livello multiterritoriale. Questi diritti comprendono i diritti di riproduzione meccanica e di esecuzione. Nella decisione relativa al caso *Sony/Mubadala/EMI Music Publishing* la Commissione ha definito il mercato delle licenze per i diritti online su canzoni come mercato distinto. Anche nel caso di specie la Commissione definisce il mercato del prodotto rilevante come il mercato delle licenze per i diritti online su canzoni o, in breve, il mercato delle licenze online. È possibile che il mercato delle licenze online includa un mercato più limitato, ovvero il mercato delle licenze multiterritoriali online, o un mercato ancora più ristretto, ovvero il mercato delle licenze multiterritoriali online nel quale operano gli organismi di gestione collettiva (ma non gli editori «opzione 3»). Su questi mercati più ristretti l'operazione non comporterebbe problemi di concorrenza e non è quindi necessario che la Commissione ne accerti l'esistenza.

(27) La portata geografica del mercato della concessione di licenze online per i diritti di edizione musicale corrisponde al territorio del SEE.

C. Valutazione sotto il profilo della concorrenza

1. *Mercato dei servizi di gestione dei diritti d'autore in relazione alla gestione delle licenze transazionali multiterritoriali*

(28) I servizi di gestione dei diritti d'autore in relazione alla gestione di licenze transazionali multiterritoriali sono forniti agli editori «opzione 3» e agli organismi di gestione collettiva.

(29) Ad oggi la maggior parte dei servizi di gestione dei diritti d'autore agli editori «opzione 3» sono forniti da quattro organismi di gestione collettiva: PRSfM, CMO SACEM (Francia), GEMA e STIM. La restante quota di mercato è detenuta da un piccolo numero di organismi di gestione collettiva di medie dimensioni. Lo sviluppo dei servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva in relazione alle licenze multiterritoriali è recente.

(30) L'impresa comune combinerà le attività di tre dei quattro organismi di gestione collettiva che forniscono la maggior parte dei servizi di gestione dei diritti d'autore agli editori «opzione 3», sarà in grado di limitare il numero di combinazioni effettive o potenziali degli organismi di gestione collettiva («hub») che forniscono attualmente questi servizi e presterà servizi di gestione dei diritti d'autore agli organismi di gestione collettiva in futuro.

(31) La Commissione teme tuttavia che gli effetti anticoncorrenziali dell'operazione non derivino tanto dalla conseguente maggiore concentrazione quanto piuttosto da un aumento delle barriere all'ingresso e all'espansione sul mercato. Rispetto agli editori «opzione 3», la maggiore concentrazione sul mercato che risulterebbe dall'operazione è limitata, in quanto già oggi PRSfM e GEMA forniscono congiuntamente servizi di gestione dei diritti d'autore e non competono a pieno titolo tra loro. Inoltre, STIM perderebbe quasi tutta la sua quota di mercato al termine del mandato conferitogli da Kobalt. L'aumento della concentrazione di mercato è pertanto modesto. Per quanto riguarda gli organismi di gestione collettiva, benché l'operazione possa limitare il numero di *hub* effettivi o potenziali, la Commissione ritiene che il quadro concorrenziale sia piuttosto frammentato e ancora in fase di sviluppo e quindi propizio allo sviluppo di *hub* concorrenti.

(32) L'operazione proposta potrebbe tuttavia creare barriere all'ingresso e all'espansione sul mercato. Allo stato attuale le barriere all'ingresso per gli organismi di gestione collettiva sono minime. Gli organismi di gestione collettiva di piccole e medie dimensioni non avrebbero grosse difficoltà ad entrare sul mercato e a fornire servizi di gestione dei diritti d'autore agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3». Gli organismi di gestione collettiva hanno accesso a banche dati sui diritti d'autore, strumenti essenziali per fornire servizi di gestione dei diritti d'autore in quanto precisano, per ogni canzone, chi ne detiene i diritti. Inoltre, in particolare per quanto riguarda i servizi forniti agli editori «opzione 3», gli organismi di gestione collettiva intrattengono rapporti costanti con gli editori perché questi ultimi sono membri degli organismi di gestione collettiva.

(33) L'operazione renderà più difficile l'ingresso degli organismi di gestione collettiva sul mercato per tre motivi. In primo luogo, a causa del maggiore peso dell'impresa comune sul mercato, PRSfM sarebbe maggiormente incentivato ad esercitare il proprio controllo sui diritti di esecuzione anglofoni per impedire o ritardare l'ingresso di un concorrente.

(34) In secondo luogo, avvalendosi dei servizi di gestione dei diritti d'autore dell'impresa comune, gli organismi di gestione collettiva contribuirebbero molto probabilmente ad alimentarne la banca dati sui diritti d'autore (ICE). Così facendo gli organismi di gestione collettiva non investirebbero più nella propria banca dati e diventerebbero dipendenti dall'impresa comune, restando vincolati alla banca dati ICE e senza possibilità di passare a un altro organismo di gestione collettiva che fornisce servizi di gestione dei diritti d'autore. L'impresa comune potrebbe inoltre decidere di offrire i diversi tipi di servizi all'interno di un pacchetto anziché singolarmente, rendendo ancora più difficile per i consumatori potersi avvalere di un altro fornitore per taluni servizi.

(35) In terzo luogo, rivolgendosi all'impresa comune per ottenere servizi di gestione dei diritti d'autore, gli editori «opzione 3» o gli organismi di gestione collettiva sarebbero costretti ad utilizzare esclusivamente i servizi dell'impresa comune. Tale esclusiva renderebbe più difficile l'ingresso sul mercato di nuovi organismi di gestione collettiva e l'espansione di quelli esistenti.

- (36) La Commissione conclude che l'operazione renderebbe più difficile l'ingresso sul mercato di nuovi organismi di gestione collettiva e l'espansione di quelli esistenti. L'operazione proposta ostacolerebbe pertanto in modo significativo la concorrenza effettiva sul mercato del SEE dei servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali.

2. Il mercato delle licenze online

- (37) La Commissione ha calcolato la quota di mercato dell'impresa comune sommando le quote di mercato dei repertori che saranno con tutta probabilità inclusi nella licenza dell'impresa comune.
- (38) La Commissione ha calcolato le quote di mercato utilizzando diverse possibili definizioni di mercato del prodotto. La quota di mercato dell'impresa comune è più grande sul mercato delle licenze multiterritoriali online a livello del SEE rispetto al mercato delle licenze del SEE che include i diritti monoterritoriali e multiterritoriali. Dopo l'operazione la quota dell'impresa comune sul mercato più ristretto delle licenze multiterritoriali online sarebbe del [20-30] %.

Prima dell'operazione				Dopo l'operazione	
PRStM	STIM	GEMA	MCPS	PRStM	IMPRESA COMUNE
[10-20] %	[5-10] %	[5-10] %	[5-10] %	[5-10] %	[20-30] %

- (39) Su un mercato ancora più ristretto, ossia il mercato del SEE delle licenze multiterritoriali concesse dagli organismi di gestione collettiva (escludendo le licenze concesse dagli editori «opzione 3»), la quota dell'impresa comune sarebbe ancora maggiore, ossia del [30-40] %
- (40) Le quote di mercato sono un punto di partenza per la valutazione della posizione di mercato dell'impresa comune rispetto alle piattaforme online. Tuttavia, date le specificità del mercato per la concessione di licenze sui diritti di edizione musicale online, la Commissione attribuisce una grande importanza anche ad altri elementi, tra cui il fatto che gli organismi di gestione collettiva detengano un monopolio per la concessione di licenze sul loro repertorio nazionale e il fatto che esista un certo grado di complementarità tra i diversi repertori offerti dai diversi organismi di gestione collettiva. Molte piattaforme online infatti non concedono licenze solo per un repertorio ma per vari repertori. Di conseguenza l'effetto della combinazione di vari repertori non può essere valutato alla luce delle sole quote di mercato.
- (41) La Commissione ha pertanto condotto anche un'analisi empirica sul modo in cui la grandezza di un repertorio incide sulla posizione negoziale di un organismo di gestione collettiva e, in ultima analisi, sulle condizioni di concessione delle licenze per le piattaforme online. A tal fine la Commissione si è basata su quattro prove empiriche: 1) ha valutato gli elementi di prova raccolti nell'indagine di mercato; 2) ha rivisto le analisi e le valutazioni interne delle parti notificanti; 3) ha rivisto i vari accordi commerciali tra gli organismi di gestione collettiva e le piattaforme online; e 4) ha effettuato un'analisi quantitativa dei pagamenti di royalty versati dalle piattaforme online agli organismi di gestione collettiva.
- (42) Dall'analisi degli accordi commerciali e dall'analisi quantitativa non è emerso un nesso sistematico tra repertori più grandi e migliori condizioni di concessione di licenze. L'indagine di mercato e l'esame delle analisi e delle valutazioni delle parti notificanti sono contraddittorie, nel senso che presentano alcuni elementi che suggeriscono un maggiore potere negoziale e altri che suggeriscono il contrario. Nel complesso, la Commissione ha ritenuto che non vi siano elementi di prova sufficienti per concludere che, con un repertorio più grande, l'impresa comune disporrà di un maggiore potere negoziale a scapito delle piattaforme online. Sulla base di questi elementi, la Commissione conclude che difficilmente la creazione dell'impresa comune comporterà condizioni di concessione più onerose per le piattaforme online. È pertanto improbabile che l'operazione ostacoli in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato del SEE per la concessione di licenze sui diritti di edizione musicale online.

3. Altri aspetti

- (43) La Commissione ha inoltre valutato la possibilità che l'operazione generi effetti anticoncorrenziali dovuti allo scambio di informazioni commerciali sensibili. Alla luce delle misure di separazione delle attività che le parti notificanti metteranno in atto e del fatto che l'operazione non influirà in modo significativo sulla situazione attuale per quanto riguarda l'aggregazione delle informazioni commercialmente sensibili, la Commissione conclude che l'operazione non costituirà un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva a causa di un maggiore scambio di informazioni commerciali sensibili.
- (44) Visto che le parti notificanti manterranno alcune attività di concessione sul mercato delle licenze online nel quale opererà anche l'impresa comune, la Commissione ha inoltre valutato gli eventuali effetti di ricaduta. Sulla base delle differenze tra clienti, portata geografica della licenza e repertorio, e alla luce della separazione delle attività che le parti notificanti metteranno in atto, la Commissione non ritiene che l'operazione renderà più probabile il coordinamento, e quindi gli effetti di ricaduta, tra le parti notificanti.

4. Conclusione

- (45) L'operazione proposta costituirebbe un ostacolo significativo alla concorrenza effettiva sul mercato del SEE per i servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle gestione delle licenze transazionali multiterritoriali.

D. Impegni proposti dalle parti notificanti

- (46) L'obiettivo generale degli impegni è mantenere contendibile il mercato del SEE per i servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali, ovvero sia garantire che nuovi organismi di gestione collettiva siano in grado di penetrare sul mercato e che gli organismi esistenti abbiano la possibilità di crescere. Gli impegni contengono tre elementi essenziali.
- (47) Il primo elemento essenziale scioglie la riserva della Commissione, la quale temeva che PRSfM potesse utilizzare i propri diritti di esecuzione per ostacolare l'ingresso sul mercato di altri organismi di gestione collettiva. Attualmente, quando gli organismi di gestione collettiva forniscono servizi di gestione dei diritti d'autore agli editori «opzione 3», ottengono un mandato da PRSfM grazie al quale possono negoziare licenze per diritti di esecuzione per conto di PRSfM. In questo modo, gli organismi di gestione collettiva possono negoziare sia i diritti di riproduzione meccanica degli editori «opzione 3», sia i corrispondenti diritti di esecuzione detenuti da PRSfM. PRSfM si impegna a non subordinare la concessione di tale mandato alla condizione che gli organismi di gestione collettiva o gli editori «opzione 3» debbano rivolgersi all'impresa comune per ottenere servizi di gestione dei diritti d'autore.
- (48) Oltre al mandato per negoziare i diritti di esecuzione di PRSfM, gli organismi di gestione collettiva che forniscono servizi agli editori «opzione 3» devono ottenere anche il consenso di PRSfM per ogni specifico accordo di licenza che negoziano per conto dell'editore «opzione 3». PRSfM si impegna a non subordinare l'approvazione di tali accordi di licenza alla condizione che gli organismi di gestione collettiva o gli editori «opzione 3» debbano rivolgersi all'impresa comune per ottenere servizi di gestione dei diritti d'autore.
- (49) Il secondo elemento essenziale degli impegni mira a garantire che gli organismi di gestione collettiva che si appoggiano all'impresa comune non vi restino «intrappolati», rendendo più difficile per i nuovi organismi di gestione collettiva entrare nel mercato. Le parti notificanti si impegnano tra l'altro a lasciare gli organismi di gestione collettiva liberi di scegliere i servizi specifici che intendono utilizzare e di non riunirli in pacchetti. Le parti notificanti si impegnano inoltre a offrire servizi di gestione dei diritti d'autore a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, e a consentire agli organismi di gestione collettiva che si appoggiano all'impresa comune di uscire dalla banca dati di quest'ultima e di ottenere un estratto dei dati relativi alle loro opere.
- (50) Il terzo elemento essenziale degli impegni è costituito dall'impegno dell'impresa comune a non affidare mandati unici o esclusivi a nessun cliente del front office dell'impresa comune.
- (51) La durata degli impegni è di dieci anni.
- (52) La Commissione ritiene che gli impegni proposti garantiscano la contendibilità del mercato dei servizi di gestione dei diritti d'autore forniti agli organismi di gestione collettiva e agli editori «opzione 3» in relazione alle licenze transazionali multiterritoriali. Il primo elemento essenziale degli impegni annulla la capacità di PRSfM di sfruttare i suoi diritti di esecuzione per obbligare gli organismi di gestione collettiva o gli editori «opzione 3» a utilizzare i servizi dell'impresa comune. Il secondo elemento essenziale garantisce che gli organismi di gestione collettiva siano in grado di passare dall'impresa comune a un altro organismo di gestione collettiva che offre servizi di gestione dei diritti d'autore e il terzo elemento essenziale garantisce la stessa condizione per gli editori «opzione 3». Insieme, tali impegni garantiscono che i nuovi organismi di gestione collettiva siano in grado di accedere al mercato e che gli organismi di gestione collettiva esistenti siano in grado di ampliare i loro servizi. La possibilità di ingresso e di espansione sul mercato eserciterà una pressione concorrenziale sull'impresa comune e consente alla Commissione di concludere che, a condizioni che gli impegni siano rispettati, l'operazione non avrà effetti anticoncorrenziali.
- (53) Nella sua decisione la Commissione giunge quindi alla conclusione che, alla luce degli impegni proposti dalle parti notificanti, la concentrazione notificata non ostacolerà in modo significativo una concorrenza effettiva.

V. CONCLUSIONE

- (54) Per i motivi sin qui esposti, la decisione conclude che la concentrazione, così come modificata dagli impegni presentati il 10 aprile 2015, non sarà atta a ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato interno o in una parte sostanziale di esso.
- (55) Di conseguenza, la concentrazione è dichiarata compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sulle concentrazioni, nonché dell'articolo 57 dell'accordo SEE.
-

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

Aggiornamento dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) ⁽¹⁾

(2015/C 341/09)

La pubblicazione dell'elenco dei valichi di frontiera di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), si basa sulle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione a norma dell'articolo 34 del codice frontiere Schengen.

Oltre alle pubblicazioni nella Gazzetta ufficiale, sul sito web della Direzione generale Affari interni è possibile consultare un aggiornamento periodico.

UNGHERIA

*Modifica dell'elenco pubblicato nella GU C 242 del 23.8.2013***ELENCO DEI VALICHI DI FRONTIERA****UNGHERIA — CROAZIA***Frontiere terrestri*

- 1) Barcs — Terezino Polje
- 2) Beremend — Baranjsko Petrovo Selo
- 3) Berzence — Gola
- 4) Drávaszabolcs — Donji Miholjac
- 5) Drávaszabolcs (fiume, su richiesta) (*)
- 6) Gyékényes — Koprivnica (ferrovia)
- 7) Letenye — Goričan I
- 8) Letenye — Goričan II (autostrada)
- 9) Magyarbóly — Beli Manastir (ferrovia)
- 10) Mohács (fiume)
- 11) Murakeresztúr — Kotoriba (ferrovia)
- 12) Udvar — Dubosevica

(*) 07:00-19:00

UNGHERIA — SERBIA*Frontiere terrestri*

- 1) Ásotthalom — Backi Vinograd (*)
- 2) Bácsalmás — Bajmok (*)

⁽¹⁾ Cfr. l'elenco delle precedenti pubblicazioni alla fine di questo aggiornamento.

- 3) Hercegszántó — Bački Breg
- 4) Kelebia — Subotica (ferrovia)
- 5) Mohács (fiume)
- 6) Rösztke — Horgoš (Horgos) (strada): per i veicoli internazionali non autorizzati a circolare sull'autostrada, i pedoni e i ciclisti (*)
- 7) Rösztke — Horgoš (autostrada)
- 8) Rösztke — Horgoš (ferrovia)
- 9) Szeged (fiume) (*)
- 10) Tiszasziget — Đjala (Gyála) (*)
- 11) Tompa — Kelebija

(*) 07:00-19:00

UNGHERIA — ROMANIA

Frontiere terrestri

- 1) Ágerdómajor (Tiborszállás) — Carei (ferrovia)
- 2) Ártánd — Borş
- 3) Battonya — Turnu
- 4) Biharkeresztes — Episcopia Bihorului (ferrovia)
- 5) Csanádpalota — Nagylak (Nădlac) (autostrada)
- 6) Csengersima — Petea
- 7) Gyula — Várşand
- 8) Kiszombor — Cenad
- 9) Kötegyán — Salonta (ferrovia)
- 10) Létavértes — Săcuieni (*)
- 11) Lőkösháza — Curtici (ferrovia)
- 12) Méhkerék — Salonta
- 13) Nagylak — Nădlac (strada)
- 14) Nyírábrány — Valea lui Mihai (ferrovia)

15) Nyírábrány — Valea lui Mihai

16) Vállaj — Urziceni

(*) 06:00-22:00

UNGHERIA — UCRAINA

Frontiere terrestri

1) Barabás — Kosino (*)

2) Beregsurány — Luzhanka

3) Eperjeske — Salovka (ferrovia)

4) Lónya — Dzvinkove (**)

5) Tiszabecs — Vylok

6) Záhony — Čop (ferrovia)

7) Záhony — Čop

(*) 07:00-19:00

(**) 08:00-16:00

Frontiere aeree

Aeroporti internazionali:

1) Budapest Nemzetközi Repülőtér

2) Debrecen Repülőtér

3) Sármellék

Aerodromi (solo su richiesta):

1) Békéscsaba

2) Budaörs

3) Fertőszentmiklós

4) Győr-Pér

5) Kecskemét

6) Nyíregyháza

7) Pápa

8) Pécs-Pogány

9) Siófok-Balatonkiliti

10) Szeged

11) Szolnok

Elenco delle precedenti pubblicazioni

GU C 316 del 28.12.2007, pag. 1	GU C 271 del 14.9.2011, pag. 18
GU C 134 del 31.05.2008, pag. 16	GU C 356 del 6.12.2011, pag. 12
GU C 177 del 12.07.2008, pag. 9	GU C 111 del 18.4.2012, pag. 3
GU C 200 del 06.08.2008, pag. 10	GU C 183 del 23.6.2012, pag. 7
GU C 331 del 31.12.2008, pag. 13	GU C 313 del 17.10.2012, pag. 11
GU C 3 dell'8.1.2009, pag. 10	GU C 394 del 20.12.2012, pag. 22
GU C 37 del 14.2.2009, pag. 10	GU C 51 del 22.2.2013, pag. 9
GU C 64 del 19.3.2009, pag. 20	GU C 167 del 13.6.2013, pag. 9
GU C 99 del 30.4.2009, pag. 7	GU C 242 del 23.8.2013, pag. 2
GU C 229 del 23.9.2009, pag. 28	GU C 275 del 24.9.2013, pag. 7
GU C 263 del 5.11.2009, pag. 22	GU C 314 del 29.10.2013, pag. 5
GU C 298 dell'8.12.2009, pag. 17	GU C 324 del 9.11.2013, pag. 6
GU C 74 del 24.3.2010, pag. 13	GU C 57 del 28.2.2014, pag. 4
GU C 326 del 3.12.2010, pag. 17	GU C 167 del 4.6.2014, pag. 9
GU C 355 del 29.12.2010, pag. 34	GU C 244 del 26.7.2014, pag. 22
GU C 22 del 22.1.2011, pag. 22	GU C 332 del 24.9.2014, pag. 12
GU C 37 del 5.2.2011, pag. 12	GU C 420 del 22.11.2014, pag. 9
GU C 149 del 20.5.2011, pag. 8	GU C 72 del 28.2.2015, pag. 17
GU C 190 del 30.6.2011, pag. 17	GU C 126 del 18.4.2015, pag. 10
GU C 203 del 9.7.2011, pag. 14	GU C 229 del 14.7.2015, pag. 5.
GU C 210 del 16.7.2011, pag. 30	

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione**(Caso M.7737 — Honeywell/Elster)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2015/C 341/10)

1. In data 9 ottobre 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Honeywell International Inc. («Honeywell», Stati Uniti) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo della divisione Elster («Elster») di Melrose Industries PLC (Regno Unito) mediante acquisto di quote.
2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:
 - Honeywell è un'impresa tecnologica e manifatturiera diversificata che opera su scala mondiale in tre segmenti commerciali: i) aerospaziale; ii) soluzioni di automazione e controllo; e iii) materiali e tecnologie a elevate prestazioni. Honeywell opera, tra l'altro, nella produzione e nella distribuzione di sistemi e componenti integrati quali valvole, bruciatori e contatori per gli impianti di riscaldamento e per la misurazione/regolazione del flusso di gas,
 - Elster opera su scala mondiale nella fornitura di sistemi integrati e componenti quali valvole, bruciatori e contatori per gli impianti di riscaldamento e per la misurazione/regolazione del flusso di gas. Elster opera anche nella produzione e nella fornitura di contatori elettrici e idrici.
3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.
4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione europea per fax (+32 22964301), per email all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7737 — Honeywell/Elster, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2015/C 341/11)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA MINORE

Domanda di approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾

«WALDVIERTLER GRAUMOHN»

n. UE: AT-PDO-0217-01273 — 4.11.2014

DOP (X) IGP () STG ()

1. Gruppo richiedente e interesse legittimo

Waldviertler Sonderkulturenverein,
Oberwaltenreith 10,
3533 Friedersbach
ÖSTERREICH

Tel. +43 28267443
Fax.: +43 28267443550
E-mail: naturstoffe@waldland.at

Si tratta dell'originario gruppo richiedente, che ha cambiato nome ed ha un interesse legittimo alla correzione o all'aggiornamento del disciplinare.

2. Stato membro o paese terzo

Austria

3. Voce del disciplinare interessata dalla modifica

- Descrizione del prodotto
- Prova dell'origine
- Metodo di produzione
- Legame
- Etichettatura
- Altro [modifica del nome del gruppo richiedente, dell'organismo di controllo e relative correzioni testuali]

4. Tipo di modifica

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che non comporta modifiche al documento unico pubblicato.
- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che comporta una modifica al documento unico pubblicato.

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

⁽²⁾ GUL 343 del 14.12.2012, pag. 1.

- Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato.
- Modifica a un disciplinare di una STG registrata da considerarsi minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, quarto comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. Modifica (modifiche)

Il disciplinare (composto dalla sintesi e dalla parte descrittiva) della denominazione protetta «Waldviertler Graumohn (DOP)» è modificato come segue:

— *Sintesi del disciplinare:*

- Al punto 1, gli estremi dell'autorità competente dello Stato membro sono aggiornati e formulati come segue:

«Österreichisches Patentamt,
Dresdner Strasse 87,
1200 Wien,
ÖSTERREICH

Tel. +43 1534240,
Fax.: +43 153424535
Email: herkunftsangaben@patentamt.at»

- Al punto 2, il nome e l'indirizzo del gruppo richiedente sono modificati come segue:

«Waldviertler Sonderkulturenverein,
Oberwaltenreith 10,
3533 Friedersbach
ÖSTERREICH

Tel. +43 28267443
Fax.: +43 28267443550
E-mail: naturstoffe@waldland.at
Persona di contatto: Rudolf Marchart»

- Al punto 5, lettera e) (metodo di ottenimento), la frase:

«La "Verein zur Förderung von Sonderkulturen" (l'associazione per la promozione delle colture speciali) ha pertanto messo a punto macchine speciali per la raccolta del papavero.»

è sostituita dalla seguente:

«Il "Waldviertler Sonderkulturenverein" (associazione per le colture speciali nel Waldviertel, ex associazione per la promozione delle colture speciali nel Waldviertel) ha pertanto messo a punto macchine speciali per la raccolta del papavero.»

- Il punto 5, lettera g) (struttura di controllo) recita quanto segue:

«SGS Austria Controll-Co. GesmbH,
Diefenbachgasse 35,
1150 Wien,
ÖSTERREICH

Tel. +43 151225670
Fax.: +43 151225679
Email: sgs.austria@sgs.com»

- Al punto 5, lettera h) (etichettatura), la frase:

«La commercializzazione è effettuata direttamente dagli agricoltori, oppure dalla società Waldland Betriebs- und Handels ges.m.b.H, 3910 Edelhof.»

è sostituita dalla seguente:

«La commercializzazione è effettuata direttamente dagli agricoltori o, per i grandi clienti industriali, dalla società Waldland Naturstoffe GmbH, e, per i consumatori, dalla sua controllata Waldland Vermarktungs GmbH, entrambe domiciliate a Oberwaltenreith 10, 3533 Friedersbach.»

— parte descrittiva:

— a pagina 1, i punti 1 e 2 sono una mera ripetizione dei punti 1 e 2 della sintesi del disciplinare e sono soppressi,

— alle pagine 6 e 8, i riferimenti al «Verein zur Förderung der Sonderkulturen im Waldviertel» (associazione di promozione delle colture speciali nel Waldviertel) sono sostituiti dalle parole:

«Waldviertler Sonderkulturenverein» (associazione per le colture speciali del Waldviertel, ex associazione per la promozione delle colture speciali nel Waldviertel)».

— A pagina 9, la prima frase dell'ultimo paragrafo:

«Prima dell'inizio della coltura, tra i produttori (agricoltori) e l'Associazione per la promozione delle colture speciali nel Waldviertel, sono conclusi contratti di coltivazione e di fornitura che costituiscono la base di una produzione di qualità.»

è sostituita dalla seguente:

«Prima dell'inizio della coltura, tra i produttori (agricoltori) e la Waldland Naturstoffe GmbH, posseduta dal Waldviertler Sonderkulturenvereins, sono conclusi contratti di coltivazione e di fornitura che costituiscono la base di una produzione di qualità.»

— A pagina 12, la lettera g) (struttura di controllo) è soppressa per evitare la duplicazione e alla lettera h), il primo paragrafo:

«La commercializzazione è effettuata dagli agricoltori direttamente presso il consumatore finale o dettaglianti. Molte piccole imprese acquistano papavero direttamente presso l'azienda. I grandi clienti si rivolgono alla "Waldlandorganisation" che è rifornita dai membri dell'Associazione per la promozione delle colture speciali».

è sostituita dalla seguente:

«La commercializzazione è effettuata direttamente dagli agricoltori o, per i grandi clienti industriali, dalla società Waldland Naturstoffe GmbH, e, per i consumatori, dalla sua controllata Waldland Vermarktungs GmbH, entrambe domiciliate a Oberwaltenreith 10, 3533 Friedersbach.»

Motivazione

Il nome e la struttura organizzativa del gruppo richiedente sono cambiati da quando è stata protetta la denominazione e per evitare qualsiasi ambiguità sono stati aggiornati nella sintesi del disciplinare e nella relativa parte descrittiva. Le summenzionate società «Waldland» appartengono al gruppo richiedente.

La modifica nel settore dell'organo di controllo rispecchia l'evoluzione delle disposizioni legislative nazionali, che prevedono una variazione del sistema dei controlli pubblici eseguiti dal Landeshauptmann (presidente del Land) per adottare controlli eseguiti da servizi di controllo privati autorizzati.

6. Versione aggiornata del disciplinare (solo per le DOP e le IGP)

La versione integrale del disciplinare è disponibile all'indirizzo:

<http://www.patentamt.at/Media/WaldviertlerGraumohn.pdf>

oppure accedendo direttamente al sito dell'Ufficio austriaco dei brevetti (www.patentamt.at), seguendo il percorso: tutela dei marchi/diritti di protezione/indicazione dell'origine «Markenschutz/Schutzrechte/Herkunftsangabe». Il disciplinare si trova alla pagina sotto il nome della denominazione di qualità.

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT